

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 26 luglio 2023, n. 192

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:**

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare integrato agro-ovi-fotovoltaico e biomonitoraggio ambientale con annesso sistema di accumulo, dalla potenza nominale fotovoltaica di 60 MW, denominato "Copertino"
- di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione alla tensione nominale di 150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Galatina,
- di una stazione condivisa con altre società che hanno stipulato un contratto richiesto da Terna per la condivisione del medesimo stallo all'interno della SE di Galatina,
- di un cavidotto interrato MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione a 150 kV,
- di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della Sottostazione Elettrica di Trasformazione con la stazione condivisa con altre società che hanno stipulato un contratto di condivisione,
- di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della stazione condivisa con la SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Galatina, da realizzarsi nei Comuni di Copertino (LE) e Galatina (LE).

**Proponente: Whysol-E Sviluppo Srl (P. IVA 10692360968), Via Meravigli, 3 Milano**

#### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

**La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace**

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;

- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

**ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e ss.mm.ii., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e ss.mm.ii. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e ss.mm.ii., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
  - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
  - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli

impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

- La Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

*Rilevato che:*

- La società **Whysol-E Sviluppo Srl** (P. IVA 10692360968), con sede in Via Meravigli, 3 a Milano nella persona del **sig. Luca Faedo**, nella sua qualità di legale rappresentante, ha richiesto a questa amministrazione regionale, in data 26/03/2021 con nota acquisita al prot. n. 3109 dell’29/03/2021, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare - impianto integrato agro-ovi-fotovoltaico e biomonitoraggio ambientale con annesso sistema di accumulo - denominato “*Copertino*”, da realizzarsi nel Comune di Copertino (LE) e Galatina (LE) e delle relative opere di connessione nel Comune di Galatina (LE), dalla potenza complessiva di 60 MW.
- In ordine alle opere di connessione (cod. pratica: 201901211), il Gestore di rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20220029276 del 05/04/2022, comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete, secondo il quale la “*Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della TN 380/150 kV di Galatina.. [...] che il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della Vs. centrale alla Stazione Elettrica di Trasformazione a 380/150 kV della RTN, costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 150 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione.*”
- Con nota prot. n. 17206 del 22/04/2021, la Provincia di Lecce, Autorità competente P.A.U.R., comunicava la pubblicazione della documentazione relativa all’intervento in oggetto sul proprio sito istituzionale - ai sensi dell’art.27- bis comma 2 del D.Lgs n.152/2006 - invitando gli enti e le amministrazioni a verificarne l’adeguatezza e la completezza.
- Con nota prot. n. 6860 del 29/06/2021, esaminata la documentazione in atti, questo Servizio trasmetteva il preavviso di improcedibilità e contestuale invito al completamento dell’istanza che la Società riscontrava con PEC acquisita al prot. n. 8711 del 6/08/2021, depositando la documentazione integrativa richiesta sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).
- Con nota acquisita al prot. n. 9892 del 24/09/2021, la società:

- a. comunicava "... di avere presentato in data 31/07/2021 (ID 7383), per il progetto sopra indicato, istanza per ottenimento del previsto provvedimento di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e Autorizzazione Paesaggistica presso il MiTE (Ministero Transizione Ecologica), ai sensi del D.lgs. 77/2021 del 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni Bis), come convertito in legge dalla L.108 del 29 luglio 2021", dichiarando "... di voler ritirare l'istanza per l'emissione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (rif. PAUR\_WHYSOL), con conseguente archiviazione...";
- b. chiedeva di procedere, in ogni caso "con il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto e darvi impulso".
- Con nota acquisita al prot. n. 10649 del 12/10/2021, la società formalizzava l'istanza di sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto, chiarendo che "il periodo di sospensione dovrà fare necessariamente riferimento al tempo occorrente, nel rispetto del dettato normativo nazionale, per l'esatto e puntuale espletamento del procedimento di VIA".
  - Il Servizio scrivente, con nota prot. n. 10685 del 13/10/2021, comunicava la sospensione dei termini del procedimento di Autorizzazione Unica per un periodo di 180 giorni, precisando che eventuali proroghe del termine di sospensione concesso dovranno essere formalizzate con congruo preavviso, indicando lo stato di avanzamento del procedimento di VIA incardinato presso il MiTE.
  - La Società con nota acquisita al prot. n. 3288 del 15/04/2022, presentava "formale istanza di proroga del termine di sospensione del procedimento di autorizzazione unica, dichiarando di esonerare l'Amministrazione Regionale per i ritardi nella conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica in conseguenza della proroga del termine di sospensione concessa... considerato che:
    - a. Il procedimento incardinato presso il MiTE è tutt'ora in corso;
    - b. con nota m\_amte.CTVA.Registro Ufficiale.U.0001778.22-03-2022, la Commissione Tecnica PNRR/PNIEC ha invitato Whysol-E Sviluppo S.r.l. a presentare le integrazioni documentali nell'ambito del procedimento di VIA incardinato presso il MiTE".
  - Lo scrivente Servizio con nota prot. 9680 del 28/09/2022 inviava il riscontro alla suddetta richiesta di proroga della sospensione dei termini, concedendo al proponente un termine di 15 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa di cui alla citata nota, pena l'archiviazione dell'istanza per definitiva improcedibilità.
  - La Società riscontrava la suddetta richiesta con nota acquisita al prot. n. 10168 del 10/10/2022, depositando la documentazione integrativa richiesta sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), precisando, in risposta ad un quesito di questo Servizio, che "la potenza pari a 60 MW indicata nella STMG per l'impianto di accumulo è da intendersi pari alla massima potenza in immissione dell'impianto di accumulo nel caso in cui sia contemporaneamente massima la produzione fotovoltaica; qualora invece l'impianto fotovoltaico immetta una potenza inferiore, l'impianto di accumulo potrà sfruttare una maggiore potenza in immissione residua rispetto alla potenza in immissione totale resa disponibile da Terna e le differenze rilevate sulla taglia dell'impianto fotovoltaico sono dovute a meri arrotondamenti".
  - Con nota prot. n. 144939 del 21/11/2022 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE (già MiTE) comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della **Deliberazione del Consiglio dei Ministri** emanata nella seduta del 5/10/2022 disponibile sul Portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del MASE stesso (già MiTE), corredata dal parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 15 del 24/06/2022.
  - Successivamente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità Urbana, con nota prot. n. 14404 del 22/11/2022 (acquisita al prot. n. 12436 del 22/11/2022) comunicava che il MASE aveva provveduto a rendere nota l'avvenuta approvazione della **Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5/10/2022**, disponibile sul Portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del MASE stesso (già MiTE), corredata dal parere positivo con prescrizioni della

Commissione tecnica PNRR- PNIEC n. 15 del 24/06/2022.

- Con nota prot. n. 13625 del 5/12/2022 questo Servizio comunicava alla società la sospensione dei termini del procedimento e la riapertura del [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) per l'aggiornamento di tutta la documentazione inoltrata a corredo dell'istanza allineandola con la medesima prodotta in fase di procedura ambientale e chiedeva, inoltre evidenza ***“dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ...”***.
- La Società riscontrava la suddetta richiesta con nota acquisita al prot. n. 13697 del 6/12/2022, ritenendo non *“applicabile al caso di specie la necessità di produrre istanza di autorizzazione paesaggistica, essendo le aree interessate dal progetto “Copertino” (ID AU GH9A7P6) prive di qualsiasi vincolo paesaggistico e archeologico”* e allegando la dichiarazione di conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) ai fini del rilascio della VIA e quella consegnata per il presente procedimento di AU.
- Lo scrivente Ufficio, con nota prot. 14056 del 15/12/2022, ribadiva la richiesta di cui al punto 11 della citata nota prot. 13625 del 5/12/2022 da riscontrare nei termini ivi previsti, pena la definitiva improcedibilità della pratica di AU di cui all'oggetto, richiamando il contenuto dell'art. 89 comma 1 delle NTA del PPTR della Regione Puglia.
- La Società, con nota acquisita al **prot. n. 15036 del 23/12/2022**, trasmetteva *“evidenza di invio dell'istanza prodotta per l'ottenimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica”* presentata alla competente Sezione della Regione Puglia. Nella medesima nota la società precisava che *“In ogni caso, salvo ed impregiudicato quanto sopra riportato, il Proponente allega alla presente comunicazione l'evidenza di invio dell'istanza prodotta per l'ottenimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata in data odierna al solo fine di favorire una prosecuzione del Procedimento senza ulteriori ritardi, con ogni più ampia riserva di agire in giudizio e fermo quanto previsto dall'articolo 7 del DL 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L 15 luglio 2022 n. 91 ove il procedimento non sia concluso positivamente entro il termine previsto dalla predetta disposizione. Pertanto, la suddetta istanza non potrà in alcun caso essere interpretata come atto di acquiescenza e/o rinuncia di alcunché, ivi incluso rispetto a quanto richiesto da Codesta Spettabile Amministrazione con la Nota 2”*.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il MITE, oggi MASE, comunicava l'emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5/10/2022 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto, questa Sezione provvedeva a convocare, con nota prot. n. 290 del 12/01/2023, per il giorno **15/02/2023** la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza. Con la stessa nota questa Sezione precisava i seguenti punti:
  1. I Comuni di **Copertino (LE)** e di **Galatina (LE)**, ai fini di una proficua ed utile collaborazione, oltre ad esprimersi per tutti gli aspetti di propria competenza (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: assenso di carattere edilizio, conformità urbanistica ecc.), erano invitati a determinare:
  2. in ragione delle competenze assegnate con L.R. n.22/2019 per l'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive, parere inerente all'eventuale interferenza tra le attività estrattive e i progetti per impianti alimentati da fonti rinnovabili e per la costruzione di linee di distribuzione aeree ed interrate di energia elettrica, da esercitarsi beninteso nel rispetto delle distanze di cui al menzionato art. 36 della legge regionale, avuto dunque riguardo allo stato autorizzato delle attività estrattive ricadenti nei limiti amministrativi del territorio comunale;
  3. *“... in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche ...”* in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, avuto anche riguardo alla LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 28, *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*.
  4. Atteso che la società con nota acquisita al prot. 15036 del 23/12/2023 trasmetteva *“evidenza di invio dell'istanza prodotta per l'ottenimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica”* presentata

- alla competente Sezione della Regione Puglia, si invitava l'autorità competente per il rilascio del titolo paesaggistico a provvedere conseguentemente, a mente della LR 20/2009, art.7.
5. Inoltre, si riferiva che la stessa Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia restava deputata alla valutazione dei contenuti del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio a valere sul procedimento paesaggistico, accertandosi di ricomprendere in quest'ultimo, e nei termini di cui all'art. 146, c.5 del D Lgs. 42/2004, i soli aspetti relativi alla tutela paesaggistica *stricto sensu*, supposto che l'impatto paesaggistico dell'intervento in altri termini sia stato già considerato dall'Autorità competente per la VIA nell'ambito del concluso procedimento ambientale, definito con Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 27906 del 12/10/2022.
- Con nota prot. n. 4199 del 7/03/2023 questa Sezione trasmetteva a tutti gli enti coinvolti nel presente procedimento, copia del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 15/02/2023, che si concludeva come di seguito riportato:
    1. la società veniva invitata, laddove non avesse ancora provveduto, a fornire le integrazioni documentali richieste, al fine del rilascio del parere di competenza;
    2. in relazione al tema delle compensazioni di carattere ambientale e territoriale, la scrivente Sezione ribadiva *la necessità di riconoscere alle Amministrazioni Comunali interessate le compensazioni nella misura massima consentita dal DM 10/09/2010, atteso che il parere sfavorevole del Ministro della Cultura evidenzia l'esistenza di impatto paesaggistico, se pur temperato nella valutazione ambientale complessivamente favorevole, resa in seno al Dpcm.*
    3. *Le predette misure, sulle quali lo scrivente Ufficio si riserva di esercitare diritto di veto, fino alla perdita di efficacia del titolo autorizzativo ai sensi dell'Allegato 2, punto 3 del DM 10 settembre 2010, potranno considerare anche iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (es. creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio).*
    4. In subordine, lo scrivente ufficio chiedeva *di riconoscere a dette amministrazioni comunali quanto disposto dalla DGR 28 settembre 2010, n.2084 pubblicata sul BURP n. 159 del 19/10/2010 che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti;*
    5. la competente Sezione regionale veniva invitata al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza, atteso che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D Lgs 387/2003, il rilascio del titolo autorizzativo restava condizionato al *"rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico"*.
  - Con nota prot. 5157 del 20/03/2023 questa Sezione convocava per il giorno **13/04/2023** la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità sincrona e in videoconferenza, invitando la competente autorità regionale per il rilascio del titolo paesaggistico, a mente della LR 20/2009, art.7, al rilascio del citato titolo.
  - La seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 13/04/2023 si concludeva con quanto di seguito riportato:
    1. si prendeva atto dei pareri acquisiti nella stessa seduta;
    2. la società proponente, con riferimento alla nota del PEC prot. n. 3145 del 13/04/2023 con la quale il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione aveva comunicato che *"che per imprevisti e urgenti impegni istituzionali la Sezione non potrà partecipare alla conferenza di servizi fissata in data odierna, si chiede pertanto un aggiornamento della conferenza, riservandosi di rilasciare il parere di competenza nel più breve tempo possibile"*, chiedeva che *"i relativi contenuti, che non producono contributi istruttori o pareri, siano oggetto di discussione in sede odierna.. A tal proposito la società proponente sottolinea che non ci sono vincoli che abbiano una rilevanza di tipo paesaggistico e riferisce che le aree di impianto e delle relative opere di connessione sono aree idonee e non vincolate ex lege"*.

3. Il Dirigente del Servizio Energia regionale, Ing. Corvace, riferiva che *“l’Autorizzazione Unica deve comunque basarsi su un presupposto di compatibilità ambientale e paesaggistica; pur avendo il progetto in esame avuto il provvedimento di compatibilità ambientale con Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri, è necessario fare un focus sugli aspetti paesaggistici coinvolti dal progetto, atteso che la società ha presentato alla competente Sezione Paesaggio della Regione Puglia l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in data 23/12/2022, come richiesto da questo ufficio procedente”*.
4. A tal proposito la società sottolineava che *“l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica è stata presentata per evidenziare la volontà di collaborazione da parte della società proponente, pur non ritenendola necessaria in quanto trattasi di aree prive di vincoli di tipo paesaggistico e che non necessitano pertanto di un’espressione dell’autorità paesaggistica. Inoltre, proprio in considerazione del fatto che trattasi di un accertamento di compatibilità paesaggistica, non ritiene giustificato il ritardo nel rilascio del parere da parte dell’Autorità preposta”*.
5. In relazione alle misure di compensazione ambientale, la società Whysol-E Sviluppo S.r.l., *“pur rappresentando che in assenza di accordo troverebbe applicazione al massimo la percentuale del 3% sui ricavi annui derivanti dalla produzione di energia elettrica prodotta dall’impianto agrivoltaico (da suddividersi tra i comuni), volendo favorire un’intesa ha modificato le proposte precedentemente avanzate ai Comuni di Copertino e Galatina in data 31/03/2023, incrementando i valori delle opere di compensazione ambientale originariamente proposti, come segue:*
  6. *Per il Comune di Copertino:*
    8. *esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MW, che il Comune intende destinare alla nascente comunità energetica in area industriale del Comune di Copertino e la manutenzione ordinaria dell’impianto stesso;*
    9. *esecuzione dei lavori di realizzazione di opere di riqualificazione dell’area industriale del Comune di Copertino fino ad un valore massimo di € 300.000;*
  10. *Per il Comune di Galatina:*
    12. *esecuzione di lavori in relazione alla realizzazione di un parco urbano nel territorio del Comune di Galatina fino ad un valore massimo di € 300.000.*
13. *I suddetti Comuni, alla luce di tutto quanto sopra, si sono dichiarati disponibili a raggiungere l’intesa definendo nel dettaglio, all’esito della chiusura positiva della presente seduta di Conferenza di Servizi, i predetti termini in successivi atti, che saranno inviati alla Regione Puglia per gli adempimenti di propria competenza.*
14. *La società Whysol-E Sviluppo S.r.l. specifica che la proposta relativa alle opere di compensazione è volta a trovare un’intesa con le amministrazioni comunali con uno spirito di leale e massima collaborazione, restando inteso tuttavia che la stessa è subordinata alla chiusura positiva della Conferenza di Servizi e rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Regione Puglia, ferma in caso contrario ogni azione a tutela dei propri diritti”*.
15. In riscontro a quanto dichiarato dalla società proponente, l’ing. Minerva (presente per il Comune di Copertino) dichiarava che *“la proposta di misure compensative, anche per come migliorate in questa sede, può risultare adeguata in linea di massima, salvo approvazione da parte della Giunta Comunale, da trasmettere entro 30 giorni, previa intesa con la società proponente anche in merito ai tempi e modi di attuazione delle misure di compensazione”*.
16. L’ing. Serafino (Comune di Galatina) dichiarava che *“Il Comune di Galatina conferma la volontà di realizzare un parco urbano di circa 4 ha, per il quale chiede al Proponente in indirizzo un contributo, a termini di misura di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale del valore non inferiore ad € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00). Si prende atto della nuova proposta avanzata dalla società proponente, fissata in € 300.000,00 (euro trecentomila/00), che si inserisce nel solco della richiesta avanzata dall’A.C. La presente dichiarazione a verbale non costituisce acquiescenza al quantum della nuova proposta avanzata dalla società WHY-SOL. Sarà compito dello scrivente servizio rendere edotti gli Amministratori Comunali sull’esito degli odierni lavori della CdS e, fatta salva la richiesta dell’A.C.,*

- fissata in € 400.000, farsi promotore, con ogni consentita sollecitudine, di un incontro tra la società proponente ed i rappresentanti istituzionali dell'A.C., che possa definitivamente perfezionare l'accordo compensativo".*
17. *"Posto l'obbligo in capo a questa amministrazione procedente di provvedere e concludere il procedimento, anche in assenza dell'istruttoria appropriata attesa dall'articolazione regionale competente in materia paesaggistica, pur richiesta a più riprese e, in particolare, in previsione della presente conferenza di servizi, occorre attingere i termini della compatibilità paesaggistica dalla documentazione in atti, in particolare con riguardo alle valutazioni già compendiate nel provvedimento di compatibilità ambientale ministeriale, che ha superato i rilievi paesaggistici, prescrivendo anche idonee misure di mitigazione e di ripristino post-operam.*
  18. *A tal proposito si rileva che nel Decreto Ministeriale n. 27906 del 12/10/2022 la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'esito della valutazione della documentazione presentata dal proponente e delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ha ritenuto il progetto compatibile per la "Componente paesaggio", e che "lo stesso Ministero della cultura, nel citato parere del 30 giugno 2022, ha affermato che "il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004".*
  19. *"Sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, come sopra riportate, si chiudono i lavori della stessa rilevando il segno prevalentemente favorevole, ritenendo le misure di compensazione proposte e qui a verbale quali prescrittive ai fini dell'efficacia dell'atto autorizzativo che sarà rilasciato dalla scrivente Sezione".*
  20. *Si rinviava la formalizzazione della comunicazione della conclusione del procedimento in oggetto successivamente al decorrere del termine previsto dell'avvio della procedura per la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.*
- Successivamente, con nota prot.n. 8019 del 02/05/2023 questa Sezione trasmetteva a tutti gli enti coinvolti nel presente procedimento, copia del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 13/04/2023.
  - Preso atto del parere favorevole rilasciato dal Servizio Gestione Opere Pubbliche per le Espropriazioni della Regione Puglia, con nota prot. n. 4534 del 23/03/2023, la Sezione Transizione Energetica con note prot. n. 6856, 6857, 6859, 6866 e 6869 del 17/04/2023, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss.mm.ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss.mm. ii. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, alle Ditte interessate.
  - Con nota prot. n. 9313 del 30/05/2023 questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.
  - Con note acquisite al prot. n. 9635 del 06/06/2023, prot. n. 10127 del 19/06/2023 la società Whysol-E Sviluppo Srl., riscontrava la nota Prot. AOO\_159/PROT/30/05/2023/0009313, allegando alla stessa la documentazione richiesta; comunicava, inoltre di aver inserito sul portale Sistema Puglia la documentazione "Progetto Definitivo" per la pratica GH9A7P6, e con nota del 19/06/2023, acquisita

al prot. 10101 di pari data, la Società consegnava *brevi manu* su supporto ottico la documentazione caricata sul Portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)

- La Società con nota del 7/06/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 9712 di pari data, riscontrava la richiesta della ASL di Lecce, Dipartimento di Prevenzione con nota prot. 57744 del 13/04/2023.
- Con PEC del 21/06/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 10256 di pari data, la società proponente trasmetteva comunicazione in riscontro alla comunicazione prot. 20526 del 14/06/2023 del Comune di Copertino (LE), e prendeva atto:
  - *“di quanto ivi richiamato dall’Ing. Fabio Minerva significando tuttavia che quanto rappresentato è già stato evidenziato e superato in sede della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 13/04/2023, come riportato nel verbale trasmesso dalla Regione Puglia con nota prot. 8019 del 02/05/2023”;*
  - *allegava “la proposta di convenzione della scrivente Whysol-E Sviluppo S.r.l., facente seguito a quanto diffusamente discusso nel corso del procedimento di AU id. GH9A7P6 per il progetto “Copertino”, in merito alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi del DM S.E. 10/09/2010.”*
- Con PEC del 21/06/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 10257 di pari data, inviava al Comune di Galatina *“la proposta di convenzione [...] facente seguito a quanto diffusamente discusso nel corso del procedimento di AU id. GH9A7P6 per il progetto “Copertino” di cui trattasi in merito alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi del DM S.E. 10/09/2010”.*
- Con nota PEC del 27/06/2023, acquisita al prot. n. 10454 di pari data, il Comune di Copertino *“in riscontro a quanto dichiarato dalla società proponente l’Ing. Minerva (Comune di Copertino) dichiara che “la proposta di misure compensative, anche per come migliorate in questa sede, può risultare adeguata in linea di massima, salvo approvazione da parte della Giunta Comunale, da trasmettere entro 30 giorni, previa intesa con la società proponente anche in merito ai tempi e modi di attuazione delle misure di compensazione [...] CHIEDE alla società Proponente Whysol-E Sviluppo S.r.l. di trasmettere la proposta di progetto con cronoprogramma degli investimenti relative all misure di compensazione, considerando che i lavori della Conferenza dei Servizi dello scorso 13.04.2023, sono stati chiusi rilevando il segno prevalentemente favorevole e ritenendo le misure di compensazione proposte e verbalizzate, prescrittive ai fini dell’efficacia dell’atto autorizzativo che sarà rilasciato dalla Regione Puglia - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili. La Giunta dovrà esprimersi in merito, così come concordato e dichiarato in sede di conferenza dei servizi”.*
- La società proponente con nota PEC del 27/06/2023, acquisita al prot. n. 10456 di pari data, riscontrava la già menzionata nota del Comune di Copertino ribadendo di aver *“già trasmesso in data 21/06/2023 il riscontro a quanto richiesto [...], con la comunicazione che risulta pervenuta al Vostro protocollo al n. 21809 del 22/06/2023”* allegando evidenza e ribadendo *“pertanto quanto espresso nella sopra citata comunicazione e si rimane in attesa di Vostro riscontro, al fine di perfezionare gli accordi di cui trattasi”.*

Tanto premesso, preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- ***Deliberazione del Consiglio dei Ministri, del 05/10/2022, REGISTRO UFFICIALE INGRESSO.0126358.12-10-2022, DICA 0027906 del 12/10/2022***

*“di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto integrato agri-ovi-fotovoltaico e biomonitoraggio ambientale con annesso sistema di accumulo e opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale da realizzare nei comuni di Copertino (LE) e di Galatina (LE), denominato “Copertino”, della Whysol-E Sviluppo S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere 15 del 24 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è*

verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza per i cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152".

Il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione tecnica Tecnica PNRR-PNIEC n. 15 del 25 giugno 2022 e la deliberazione del Consiglio dei ministri del 05/10/2022, al prot. n. MITE 0126358 del 12/10/2022 che ne costituiscono parte integrante, è disponibile all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8091/11917?Testo=&RaggruppamentoID=166#form-cercaDocumentazione>  
<https://va.mite.gov.it/File/Documento/719158>  
<https://va.mite.gov.it/File/Documento/719344> (Allegato)

- **Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota PEC del 13/02/2023**

Comunica che ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO\_108/3175 del 17/02/2021.

*"In riferimento all'oggetto, si segnala che pervengono alla Sezione Demanio e Patrimonio ed a questo Servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela domenicale e gestione questo ufficio è preposto.*

*Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <https://www.sit.puglia.it> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.*

*Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento dei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere.*

*Mentre il rilascio di eventuali concessioni per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge Regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: [serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it)"*

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione VIII, Ispettorato territoriale Puglia Basilicata e Molise, prot. 12612 del 20/01/2023**

*"Al fine di avviare la il procedimento amministrativo trattandosi di attività in conto terzi e al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni.*

*Si fa presente che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT."*

La società Whysol-E Sviluppo Srl con nota PEC del 27/01/2023 ha trasmesso al MIMIT la documentazione richiesta per la sezione MT contenente, tra l'altro, l'attestazione di conformità che *"l'elettrodotto sotterraneo in oggetto, è stato progettato con conduttori in cavo cordato ad elica e pertanto rientra nella disciplina di cui al comma 2-bis dell'art. 95 del D.lgs. n. 259/2003"*.

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari, nota prot. RFI- NEMI.DOIT.BAA0011P20230000371 del 24/01/2023**

Comunica che non ci sono interferenze.

*“Dall’esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con le proprietà ferroviarie ricadenti nella giurisdizione di competenza di questa Direzione. Si fa presente che le opere proposte interessano la tratta “Galatina-Nardò Centrale” della linea ferroviaria Lecce - Gallipoli, di competenza della Società Ferrovie del Sud Est a cui trasmettere l’istanza per il seguito di competenza.”*

Con riferimento al predetto parere, l’Amministrazione procedente provvedeva a convocare la Società Ferrovie del Sud Est alle CdS e a trasmettere gli atti relativi al progetto di che trattasi nel prosieguo del procedimento.

- **MARINA MILITARE COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD, Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio, nota prot. 2762 del 25/01/2023**

Comunica che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell’opera.

*“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’opera, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella summenzionata nota.”*

- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, prot. 1129 del 26-01- 2023**

*“Dall’esame della documentazione tecnica di progetto, presente sul sito della provincia di Lecce, non è specificato il sistema di raffreddamento dei trasformatori elettrici.*

*Pertanto, qualora sia configurabile l’attività n. 48 dell’allegato I al D.P.R. 151/11, nonché eventuali ulteriori attività, dovrà essere prodotta la documentazione tecnica. ai sensi del citato DPR 151/11, in conformità al DM 07/08/2012.*

*Qualora l’intervento non ricada nel citato decreto, dovrà essere osservata la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed in particolare quanto stabilito dal DM 03/09/2021.”*

La società Whysol-E Sviluppo Srl ha provveduto a riscontrare la richiesta del Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce con nota PEC del 22/02/2023.

- **Autostrade per l’Italia SpA, nota prot. 2144 del 07/02/2023**

Comunica che non sussistono interferenze.

*“Esaminata la documentazione posta alla base del presente procedimento, sembrerebbe non sussistere interferenza tra le opere in argomento ed il patrimonio dell’infrastruttura autostradale e/o la relativa zona vincolata; pertanto, la Scrivente ritiene di non dover esprimere alcun parere su dette opere.”*

- **DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, SEZIONE Demanio e Patrimonio, SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. 1684 dell’8/02/2023**

Comunica che non si rilevano interferenze dirette dell’impianto di produzione in oggetto e delle sue opere di rete con aree del Demanio Armentizio.

*“Si comunica che nei Comuni di Copertino (LE) e Galatina (LE) non sono presenti aree del Demanio Armentizio. Pertanto, non si rilevano interferenze dirette dell’impianto di produzione in oggetto e delle sue opere di rete con aree del Demanio Armentizio.*

*Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta.”*

- **Consorzio speciale per la Bonifica dell’Arneo, nota prot. 2930 del 14/02/2023**

Comunica che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione del progetto.

*“si rileva che l’intervento previsto, non interferisce con opere e/o impianti gestiti da questo Consorzio.*

*Pertanto, per quanto di competenza e per la procedura in parola, si comunica che non emergono motivi ostativi alla realizzazione del progetto di che trattasi.”*

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali - D.G.S.C.E.R.P. – Divisione VIII Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata E Molise, Nota Prot. 31577 - del 14/02/2023, Itba/3°/Dnt/7368**

PARERE FAVOREVOLE ALL'AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO IN A.T.

*Con riferimento alla dichiarazione d'impegno del 28/01/2023, con la quale la Società Whysol-E Sviluppo Srl si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3<sup>a</sup> classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto.*

*La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Whysol-E Sviluppo Srl il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.*

*Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società Whysol-E Sviluppo Srl di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla REGIONE PUGLIA il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata."*

- **Terna spa, nota prot. n. 18960 del 17/02/2023**

*"Ci riferiamo alla Vs. comunicazione di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/ A20230004172 del 13/01/2023), per rappresentarVi quanto di seguito indicato.*

*Premesso che:*

- *in data 04/10/2019 la Società WHYSOL INVESTMENTS S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 59,76 MW integrato con un sistema di accumulo da 60 MW. La potenza totale in immissione richiesta ai fini della connessione alla RTN è di 119,76 MW e in prelievo di 60 MW nei Comuni di Copertino (LE);*
- *in data 17/12/2019 con lettera prot. TERNA/P20190088669 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Galatina.*
- *in data 13/02/2020 la Società WHYSOL INVESTMENTS S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;*
- *in data 05/03/2020 con lettera prot. TERNA/P20200015683, Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura a favore della Società WHYSOL - E SVILUPPO S.r.l.;*
- *in data 12/04/2021 con lettera prot. TERNA/A20210029925 la Società WHYSOL - E SVILUPPO S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;*
- *in data 05/04/2022 TERNA con lettera prot. TERNA/P20220029276 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete."*

- **ANAS, nota prot. 191294 del 14/03/2023**

*"Si chiede di inviare un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire in prossimità o interferenti con le strade Statali, con la rispettiva chilometrica e la relazione tecnica descrittiva delle opere."*

*La società proponente ha riscontrato la richiesta con nota PEC del 29/03/2023.*

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota prot. 38652 del 15/03/2023**

*“È previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero, accessibili all’indirizzo sopra riportato.”*

La società proponente in data 10/10/2022 provvedeva al deposito sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) della *“Dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993”*.

- **SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le Espropriazioni, nota prot.n. 4534 del 23/03/2023**

Esprime PARERE FAVOREVOLE *“per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.”*

- **COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA, nota prot. 9958 del 3/04/2023**

ESPRIME, *“limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera.*

*Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.*

*Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx).”*

- **Comune di Galatina, prot. 18420 del 12/04/2023**

*“[...] Lo Scrivente Servizio ritiene che le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale non possano – e non devono – in fase di loro determinazione, prescindere, nell’an e nel quantum, dalla previsione che sul territorio di Galatina sia costruita ed esercita l’opera connessa “impianto di storage”.*

*Al riguardo, in considerazione del ruolo istituzionale assunto dalla Regione Puglia a norma della L.R. n. 28/2022, si chiede alla Spett.le Autorità Competente in indirizzo di esprimersi in ordine alla possibilità – e necessità – di determinare misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, anche con riferimento all’impianto di storage ed ai proventi da esso scaturenti.*

*Circa la determinazione della misura delle compensazioni si prende atto e si condivide l’orientamento assunto dall’Autorità Competente nella conferenza di servizi del 15.02.2023 ed acclarato nel verbale prot. AOO\_159/PROT/07/03/2023/0004199 del 07.03.2023, “... la scrivente Sezione conferma la necessità di riconoscere alle stesse aa.cc. dette compensazioni nella misura massima consentita dal DM 10/09/2010, atteso che il parere sfavorevole del Ministro della Cultura evidenzia l’esistenza di impatto paesaggistico, se pur temperato nella valutazione ambientale complessivamente favorevole, resa in seno al Dpcm ...”.*

...

*Relativamente alle misure di mitigazione già previste dal Progetto, non si condivide la quantificazione del Proponente, per le seguenti motivazioni:*

- *il valore di € 246.199,78 determinato dal Proponente somma, tra gli altri, l’importo di € 118.184,78, ascrivibile alla voce di quadro economico “Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale”;*
- *l’importo di € 118.184,78 non si ritiene ammissibile quale spesa per misure di mitigazione da detrarre dal valore delle compensazioni, in quanto ascrivibile:*

- *Per un verso, a spese tecniche;*
- *per altro verso, a spese di monitoraggio ambientale, ovvero a spese necessarie*

*ad ottemperare a specifiche "condizioni ambientali", dalle quali discenderà l'efficacia del provvedimento di PARERE FAVOREVOLE di compatibilità ambientale reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e fatto proprio dal Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 05.10.20224.*

....

*Si condividono le argomentazioni del proponente ed il relativo conteggio, fermo restando che le misure di mitigazione oggetto di detrazione dovranno essere valutate in € 128.015 (€49.226 + €78.789). Pertanto, il valore delle misure di compensazione, limitatamente ai proventi della produzione di energia da fonte rinnovabile e fatte salve le determinazioni dell'Autorità Competente in ordine al precedente paragrafo 1 della presente nota, si determinano in €1.087.784, da ripartire tra il Comune di Galatina ed il Comune di Copertino.*

....

*Con seguito all'incontro tenutosi presso gli Uffici del Comune di Galatina ed alle interlocuzioni successive, l'A.C. di Galatina conferma la volontà di realizzare un parco urbano di circa 5 ha, per il quale chiede al Proponente in indirizzo un contributo, a termini di misura di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale del valore non inferiore ad € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00).*

*È fatta salva ogni ulteriore determinazione compensativa che la Spett.le Autorità Competente riterrà necessaria in ordine a quanto rappresentato al paragrafo 1 della presente nota."*

- **Comune di Copertino, prot. 12819 del 12/04/2023**

Parere NEGATIVO alla realizzazione del progetto proposto.

*"Tenuto conto dei criteri di compensazione di cui all'art. 2 LP n. 28 del 07/11/2022 ("Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"), le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti dovrebbero avere valore pari al 3% dei proventi, ove si consideri il complessivo impatto dell'impianto, anche per come valutato dal Ministero della Cultura in sede di VIA: nel caso di specie, quindi, sarebbe congrua la previsione di misure compensative a carico della ditta proponente di valore pari a complessivi € 8.880.720,00, una volta che la somma della voce "Totale Ricavi" relativamente al ciclo di vita dell'impianto (30 anni), per come desumibile dalla consultazione dell'elaborato "WhysolESviluppo\_Asseverazione Copertino\_29.09.21.pdf", è pari a 296.024 k€, ovvero 296.024.000 €. La compensazione proposta da Whysol-E Sviluppo srl, invece, ha valore pari solo a €. 1.215.798,84 (tra opere di mitigazione già computate di progetto pari ad €. 246.199,78 ed ulteriori opere di compensazione pari ad €. 969.599,06), che non sono sufficienti ad assicurare un adeguato riequilibrio ambientale territoriale, considerando che l'impianto impatta sul territorio per oltre 100 ettari.*

*Tenuto conto inoltre che il campo fotovoltaico insisterà interamente sul territorio di Copertino, mentre solo parte delle opere di connessione a rete (cavidotto), le opere di connessione condivise e l'impianto di storage insisteranno sul territorio di Galatina, sarebbe equo destinare le misure compensative per valore non inferiore al 90% dell'importo complessivo di € 8.880.720 (o di quanto sarà determinato in esito ai lavori della Conferenza di Servizi) in favore del Comune di Copertino e la restata quota del 10% in favore del Comune di Galatina.*

*Si invita pertanto la Regione Puglia a prevedere, in sede di eventuale rilascio dell'autorizzazione unica all'esito della conferenza di servizi, l'individuazione di misure compensative ulteriori rispetto a quelle indicate dalla ditta proponente, a carattere non meramente patrimoniale, a favore dei Comuni di Copertino e di Galatina rispettivamente in misura non inferiore al 90% e al 10% dei proventi complessivi.*

*L'art. 12 comma 7 DLgs. 387/2003, consentendo l'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, prescrive che*

*"Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".*

*Orbene, la proposta di Whysol, anche per come integrata:*

*a) non ha fornito elementi idonei ad evidenziare i rapporti con i gestori delle attività agricole da svolgere sui terreni interessati, nonché i vantaggi che dall'impianto deriverebbero all'organizzazione della produzione agricola;*

*b) non ha indicato le misure necessarie per assicurare il dovuto sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

*Alla stregua delle considerazioni che precedono e di tutto quanto esposto con i propri precedenti pareri, con la presente si esprime PARERE NEGATIVO alla realizzazione del progetto proposto”.*

In relazione a tale parere, nel corso di lavori della CdS del 13/04/2023, giusto verbale della medesima conferenza, la società Whysol-E Sviluppo Srl propone:

*“In relazione alle misure di compensazione ambientale, nel corso della presente seduta di Conferenza di Servizi, la società Whysol-E Sviluppo S.r.l., pur rappresentando che in assenza di accordo troverebbe applicazione al massimo la percentuale del 3% sui ricavi annui derivanti dalla produzione di energia elettrica prodotta dall'impianto agrivoltaico (da suddividersi tra i comuni), volendo favorire un'intesa ha modificato le proposte precedentemente avanzate ai Comuni di Copertino e Galatina in data 31/03/2023, incrementando i valori delle opere di compensazione ambientale originariamente proposti, come segue:*

- *Per il Comune di Copertino*

*esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MW, che il Comune intende destinare alla nascente comunità energetica in area industriale del Comune di Copertino e la manutenzione ordinaria dell'impianto stesso; esecuzione dei lavori di realizzazione di opere di riqualificazione dell'area industriale del Comune di Copertino fino ad un valore massimo di € 300.000;*

....

*La società Whysol-E Sviluppo S.r.l. specifica che la proposta relativa alle opere di compensazione è volta a trovare un'intesa con le amministrazioni comunali con uno spirito di leale e massima collaborazione, restando inteso tuttavia che la stessa è subordinata alla chiusura positiva della Conferenza di Servizi e rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte della Regione Puglia, ferma in caso contrario ogni azione a tutela dei propri diritti.*

In riscontro a quanto dichiarato dalla società proponente l'ing. Minerva (Comune di Copertino) dichiara che *“la proposta di misure compensative, anche per come migliorate in questa sede, può risultare adeguata in linea di massima, salvo approvazione da parte della Giunta Comunale, da trasmettere entro 30 giorni, previa intesa con la società proponente anche in merito ai tempi e modi di attuazione delle misure di compensazione”.*

- **Regione Puglia: Dipartimento Bilancio, Affari Generali E Infrastrutture Sezione Risorse Idriche, prot. n. 4801 del 18/04/2023,**

Esprime parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

*“vista la tipologia di opere previste in progetto, questa Sezione ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:*

- *durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;*
- *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti,*

dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.”

- **Comando Scuole Aeronautica Militare, III Regione Aerea – nota prot. 18857 del 24/04/2023**

Esprime parere favorevole.

*“In esito a quanto comunicato da codesta Amministrazione territoriale con il foglio in riferimento, relativo al procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con le limitazioni al diritto di proprietà e d'impresa imposte sulle aree circostanti, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.”*

- **Acquedotto Pugliese SpA, nota prot. 33589/2023 del 16/05/2023**

*“A seguito di una prima verifica nei sistemi informatici in nostro possesso, si evidenzia che lungo il percorso della linea elettrica di progetto vi è la presenza di rete idrica e rete fognaria urbana, nonché sulla Circonvallazione Sud-Ovest del Comune di Galatina la presenza di condotta idrica Suburbana DN 250 e sulla SP 18 di collegamento Galatina-Copertino la presenza di condotta idrica Suburbana DN 150 e condotta fognaria Premente.*

*Corre l'obbligo di informarvi, tuttavia, che dalle cartografie in nostro possesso e dai sistemi informatici in uso non è possibile fornire precise indicazioni in relazione alla profondità di posa o alla collocazione planimetrica. I suddetti strumenti hanno una valenza esclusivamente informativa e connessa all'esercizio delle reti.*

*Per l'esatta individuazione delle infrastrutture sarebbe consigliabile l'utilizzo di strumentazione di so corrente (georadar, cerca condotte, ecc.).*

*In casi particolari, qualora richiesti, potranno essere eseguiti dei saggi a spese di codesta Società.”*

Con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari da trasmettere al Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Whysol-E Sviluppo in data 10/10/2022 provvedeva al deposito, sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G..

Con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, la società Whysol-E Sviluppo Srl provvedeva in data 10/10/2022 al deposito, sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), dell'*Istanza di valutazione di un impianto fotovoltaico di proprietà di WHYSOL-E SVILUPPOS.R.L., nel comune di Copertino (LE) – MWEB\_2021\_0434 Ver.1”*

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 4534 del 23.03.2023, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Sezione procedente, con note prot. n. 6856, 6857, 6859, 6866 e 6869 del 17/04/2023, trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, alle Ditte interessate;

Nel termine di 30 giorni dalla data di invio delle comunicazioni di cui alle note prot. n. 6856, 6857, 6859, 6866 e 6869 del 17/04/2023 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

*Considerato che:*

- la società: Whysol-E Sviluppo Srl, con nota PEC del 19/06/2023, acquisita al prot. n. 10127 di pari data e nota acquisita al prot. 10101 del 19/06/2023 trasmetteva:

1. n. 1 progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”, firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell’impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;
2. una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
3. altre dichiarazioni/asseverazioni richieste ex lege;
4. una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
5. documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
6. una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità al D.P.R. 120 del 13/06/2017 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell’inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
7. attestazione di pagamento dell’onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e ss.mm.ii.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere;
8. adempimenti vari;

- ai sensi dei commi 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 9313 del 30/05/2023 questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, **di poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs.

n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate** che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;

- in data 14/06/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società Whysol-E Sviluppo Srl l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;

- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 10072 del 19/06/2023 trasmetteva all’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l’Atto Unilaterale al fine di provvedere alla registrazione al repertorio che successivamente è stato registrato al repertorio con il numero 025099 del 23/06/2023;

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in unica copia dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;

ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia PR\_MIUTG\_Ingresso\_0229084\_20230719;

- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

- Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:
- **di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare integrato agro-ovi-fotovoltaico e biomonitoraggio ambientale con annesso sistema di accumulo, dalla potenza nominale fotovoltaica di 60 MW, denominato "Copertino",** sito nel Comune di Copertino (LE);
- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201901211) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della TN 380/150 kV di Galatina. Tale soluzione prevede la costruzione di:
  - di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione alla tensione nominale di 150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Galatina,
  - di una stazione condivisa con altre società che hanno stipulato un contratto richiesto da Terna per la condivisione del medesimo stallo all'interno della SE di Galatina,
  - di un cavidotto interrato MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione a 150 kV,
  - di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della Sottostazione Elettrica di Trasformazione con la stazione condivisa con altre società che hanno stipulato un contratto di condivisione,
  - di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della stazione condivisa con la SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Galatina;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili progettualmente individuate in solido al progetto sottoposto all'autorizzazione regionale.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

#### **VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del

Decreto Legislativo n. 387/2003.

**Il Dirigente del Servizio Energia e**

**Fonti alternative e Rinnovabili**

**Ing. Francesco Corvace**

#### **LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

##### **VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*

- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*.

Il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 15 del 24/06/2022 e la deliberazione del Consiglio dei ministri del 05/10/2022, prot. n. MITE 0126358 del 12/10/2022 che ne costituiscono parte integrante, è disponibile all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8091/11917?Testo=&RaggruppamentoID=166#form-cercaDocumentazione>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/719158>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/719344> (Allegato)

#### **VERIFICATO CHE:**

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con nota prot. n. 0126358 del 12/10/2022 il **Ministero** della Transizione Ecologica (ora **dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**) pubblicava:
- il parere positivo con condizioni ambientali n. 15 del 24/06/2022 della Commissione PNRR-PNIEC;
- **la deliberazione del Consiglio dei Ministri** del 05/10/2022 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate nel parere 15 del 24/06/2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC a cui si rimanda;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, si precisa che:
- la Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 4199 del 7/03/2023 di trasmissione del verbale della conferenza di servizi del 15/02/2023, invitava, tra l’altro, *“la competente Sezione regionale al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza, atteso che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D Lgs 387/2003, il rilascio del titolo autorizzativo è condizionato al “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”*.
- con nota prot. n. 3145 del 13/04/2023, acquisita al prot. della Sezione al n. 6619 di pari data, il Dipartimento Regionale Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Tutela E Valorizzazione Del Paesaggio comunicava che *“Con riferimento al progetto indicato in oggetto, ... per imprevisti e urgenti impegni istituzionali la Sezione non potrà partecipare alla conferenza di servizi fissata in data odierna, si chiede pertanto un aggiornamento della conferenza, riservandosi di rilasciare il parere di competenza nel più breve tempo possibile”*;
- con la comunicazione di conclusione dell’istruttoria finalizzata al provvedimento finale di Autorizzazione Unica, rif. nota prot. n. 9313 del 30/05/2023, questa Sezione regionale confermava che *“posto l’obbligo in capo a questa amministrazione procedente di provvedere e concludere il procedimento, anche in assenza dell’istruttoria appropriata attesa dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, competente in materia paesaggistica per il procedimento in questione, richiesta a più riprese e, in particolare, in previsione della conferenza di servizi del 13/04/2023, occorre attingere i termini della compatibilità paesaggistica dalla documentazione in atti, in particolare con riguardo alle valutazioni già compendiate nel provvedimento di compatibilità ambientale ministeriale, che ha superato i rilievi paesaggistici ostativi del MIC, prescrivendo anche idonee misure di mitigazione e di ripristino *post-operam*. A tal proposito si rileva che nel Decreto Ministeriale n. 27906 del 12/10/2022 la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all’esito della valutazione della documentazione presentata dal proponente e delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento, tenendo conto della natura dell’opera e dei suoi potenziali impatti, ha ritenuto il progetto compatibile per la “Componente paesaggio”, e che “lo stesso Ministero della cultura, nel citato parere del 30 giugno 2022, ha affermato che “il sito interessato dall’impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico*

*vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004*”, così come riferito a verbale della conferenza di servizi decisoria.

#### DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari dello stesso non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Whysol-E Sviluppo Srl** in data 14/06/2023;

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **Whysol-E Sviluppo Srl** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**”, la **Whysol-E Sviluppo Srl** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

#### Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

#### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 9313 del 30/05/2023, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

#### ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **Whysol-E Sviluppo Srl** - con sede legale in Via Meravigli, n. 3, **Milano, P. IVA 10692360968**, dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e

ss.mm.ii., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e ss.mm.ii, per la costruzione ed esercizio di:

- **di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare integrato agro-ovi-fotovoltaico e biomonitoraggio ambientale con annesso sistema di accumulo, dalla potenza nominale fotovoltaica di 60 MW, denominato “Copertino”,** sito nel Comune di Copertino (LE);
- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201901211) le quali prevedono che l’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della TN 380/150 kV di Galatina. Tale soluzione prevede la costruzione di:
  - di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione alla tensione nominale di 150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Galatina,
  - di una stazione condivisa con altre società che hanno stipulato un contratto richiesto da Terna per la condivisione del medesimo stallo all’interno della SE di Galatina,
  - di un cavidotto interrato MT a 30 kV per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione a 150 kV,
  - di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della Sottostazione Elettrica di Trasformazione con la stazione condivisa con altre società che hanno stipulato un contratto di condivisione,
  - di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della stazione condivisa con la SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Galatina;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili progettualmente individuate in solido con il progetto sottoposto al presente iter autorizzativo.

#### **ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell’ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti**, a norma dell’Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more della stipula nei termini di cui alla prefata DGR, dette misure restano valide, efficaci e vincolanti nei termini già riferiti in atti.

#### **ART. 4)**

La società **Whysol-E Sviluppo Srl** nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte

**ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

**ART. 6)**

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

**ART. 7)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 9313 del 30/05/2023.

**ART. 8)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art. 15, c. 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell' esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

**ART. 13)**

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della

piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

**ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

**ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 37 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

sull'Albo Telematico ovvero nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/PNIEC
  - alla Provincia di Lecce;
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela del Paesaggio;
  - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
  - al GSE S.p.A.;
  - a InnovaPuglia S.p.A.;
  - al Comune di Copertino (LE)
  - al Comune di Galatina (LE);
  - Al Servizio Gestione Opere Pubbliche, alla P.O. Procedure Espropriative della Regione Puglia;
  - a Terna S.p.A.;
  - agli enti che hanno definito condizioni e prescrizioni nell'ambito dell'iter autorizzativo, per le rispettive verifiche di ottemperanza ovvero: Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, Acquedotto Pugliese Spa;
  - alla Società **Whysol-E Sviluppo Srl** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR  
Valentina Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili  
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Angela Cistulli